



REGOLAMENTO CONSORZIO NAZIONALE SISTEMA LEGNO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto.

1.1. Il presente regolamento del Consorzio Nazionale Sistema Legno – CNSL (di seguito “il Consorzio”) è approvato al fine di dare attuazione allo Statuto ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

1.2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e di libera concorrenza, per fornire agli imprenditori del comparto del legno e dei comparti affini o complementari le certificazioni ed i servizi utili e necessari, anche in ambito fitosanitario, per la migliore sostenibilità e compatibilità ambientale e per il rispetto dell’ecosistema di lavorazioni e prodotti, nonché per la formazione professionale, la ricerca, lo sviluppo anche di progetti **innovativi** .

TITOLO II - I CONSORZIATI, DIRITTI E OBBLIGHI

Art 2 - Adesione al Consorzio.

2.1. Per aderire al Consorzio, l’impresa deve inviare apposita domanda, redatta sulla base del modello approvato, indicando una delle categorie di cui all’art. 2 comma 1 dello Statuto.

2.2. La domanda può essere presentata:

a. direttamente dall’impresa interessata

b. Attraverso l’associazione imprenditoriale cui l’impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2 comma 4 dello Statuto.

2.3. Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione, l’impresa interessata deve versare una somma determinata secondo quanto previsto dal tariffario di adesione. Tale somma costituisce la quota di partecipazione al fondo consortile di cui all’art. 6 comma 1 lett a) dello Statuto.

2.4. Qualora non vengano fornite tutte le informazioni richieste dal modello, di cui al precedente comma 2.1, o non venga versata la quota di partecipazione al fondo consortile, la domanda di adesione al Consorzio non viene sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione.

2.5. La decisione del Consiglio di Amministrazione in merito alla domanda di adesione è comunicata all’impresa richiedente. L’eventuale rigetto della domanda deve essere debitamente motivato ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. r) e art. 4 comma 2 dello Statuto.

2.6. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla delibera di ammissione, assegna al nuovo consorziato la quota di partecipazione al fondo consortile. In caso di rigetto della domanda di adesione la somma versata, , sarà restituita.

2.7. A seguito dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione l'impresa richiedente entra a far parte del Consorzio a tutti gli effetti e viene iscritta nel libro dei consorziati, con la quota di partecipazione al fondo consortile assegnata dal Consiglio di Amministrazione.

Art 3 - Il Libro dei Consorziati

3.1. Il Consorzio è obbligato alla tenuta del Libro dei Consorziati, un registro istituzionale e cronologico gestito dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore se presente, nel quale sono annotate le informazioni relative ai soggetti aderenti.

3.2. Il Libro dei Consorziati assolve alla funzione di:

a) Attestazione della Qualità: Riconoscere e certificare la piena qualità di Consorziato, con i diritti e gli obblighi che ne derivano.

b) Legittimazione: Determinare i soggetti Consorziati aventi diritto di intervento e di voto nelle Assemblee.

c) Tracciabilità: Documentare l'evoluzione del rapporto consortile, in particolare l'ammissione, il recesso o l'eventuale esclusione.

3.3. Il Libro deve riportare, per ciascun Consorziato, le seguenti informazioni minime:

a) Denominazione o Ragione Sociale, Sede Legale, e Codice Fiscale/Partita IVA.

b) Nome e cognome del Legale Rappresentante o del referente designato per i rapporti consortili.

c) Data della delibera del Consiglio di Amministrazione di ammissione al Consorzio.

d) Data di versamento della Quota di Iscrizione.

e) Ammontare della Quota di Partecipazione al Fondo Consortile

f) Eventuali variazioni dei dati essenziali e data di cessazione del rapporto consortile (recesso, esclusione o altra causa).

3.4. Il Libro dei Consorziati deve essere mantenuto costantemente aggiornato e conservato presso la sede legale del Consorzio. La responsabilità del suo corretto aggiornamento e della sua conservazione è attribuita all'organo amministrativo o al direttore se presente.

Art 4 - Quote di partecipazione al fondo consortile.

4.1. L'ammissione al Consorzio è subordinata al versamento della **Quota di Adesione**, una tantum, da parte del nuovo Consorziato.

4.2. La determinazione della **Quota di Adesione** al fondo consortile è stabilita con delibera assembleare, come pure la sua eventuale modifica.

Art 5 - Obblighi dei Consorziati.

5.1. Con l'adesione al consorzio, i consorziati assumono gli obblighi previsti così come previsti dall'art 5 comma 2 dello statuto.

TITOLO III - GESTIONE DEI SERVIZI E CONTRIBUTI

Art 6 - Tipologie di Servizi.

6.1. Il consorzio eroga servizi e consulenze rivolti alle imprese della filiera del legno – arredo. Possono usufruire dei servizi le imprese a prescindere che siano o meno consorziate.

Art 7 - Determinazione dei Contributi.

7.1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

- a) ad eventuali contributi annuali a carico dei singoli e/o della generalità dei consorziati
- b) alla definizione degli ulteriori contributi, previsti per l'erogazione di servizi e consulenze

Le delibere del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 12 comma 4 lettera h, verranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

7.2. L'adesione al Consorzio non risulta essere condizione vincolante all'utilizzo dei servizi e consulenze erogati dal Consorzio.

7.3. L'eventuale differenziazione delle condizioni fra chi aderisce e non, verranno specificate nella medesima delibera di approvazione dei contributi.

Art 8 - Modalità di Versamento: Scadenze, metodi di pagamento e gestione della morosità.

8.1. La **Quota di Adesione** al Consorzio dovrà essere corrisposta unitamente alla presentazione della domanda di adesione.

8.2. Per quanto riguarda il versamento di tutti gli altri contributi previsti, le modalità di versamento verranno stabilite nell'apposito documento, definito tariffario.

8.3. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento sono previsti i seguenti interessi e/o le seguenti penali, come previsto nel tariffario.

Art 9 - Infrazioni.

9.1. Le infrazioni si identificano in tre distinte aree di pertinenza, che vengono di seguito riportate ed esplicitate.

9.2. Infrazioni di Natura Economica e Amministrativa. Queste sono le violazioni relative agli obblighi finanziari e di trasparenza che si suddividono in:

9.2.1 Morosità: Mancato o ritardato versamento dei contributi consortili, così come previsto dal regolamento (Art. 8.4);

9.2.2 Mancata o Falsa Comunicazione: Omissione o alterazione delle comunicazioni obbligatorie relative alla propria situazione finanziaria, societaria, o alla consistenza dei requisiti richiesti.

9.3. Infrazioni di Natura etica e di concorrenza. Queste tutelano la fiducia e l'interesse comune all'interno del consorzio e vengono di seguito individuate in:

9.3.1 Violazione del Codice Etico ovvero il mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e buona fede nei confronti del Consorzio o degli altri Consorziati;

9.3.2 Danno all'Immagine Consortile: qualsiasi comportamento (anche esterno all'attività consortile) che possa arrecare un grave pregiudizio all'onorabilità, alla reputazione e all'immagine del Consorzio (es. indagini penali o interdittive gravi).

9.3.3 Concorrenza Sleale: svolgimento di attività in palese o grave concorrenza con il Consorzio

9.3.4 Violazione dell'Obbligo di Riservatezza: divulgazione a terzi non autorizzati di strategie commerciali, prezzi concordati, dati sensibili o know-how riservato del Consorzio o degli altri Consorziati.

Art 10 - Sistema Sanzionatorio e Procedura.

10.1. Le sanzioni applicabili per le infrazioni previste dal presente Regolamento e dallo Statuto sono graduate come segue:

| <i>Gravità Infrazione</i> | <i>Tipo di Sanzione</i> | <i>Obiettivo</i> |
|---|---|--|
| Lieve (art. 9.2.1) | Penale Pecuniaria (art. 8.4) e/o Richiamo Scritto Formale | Avvertimento e risarcimento del danno minimo. |
| Media (art. 9.2.2, art. 9.3.1 e 9.3.2) | Sospensione Temporanea dei Diritti e/o Penale Pecuniaria Aggravata | Pressione per la regolarizzazione e protezione degli interessi consortili. |
| Grave (art. 9.3.3 e 9.3.4) | Esclusione dal Consorzio (art. 4 comma 6 dello Statuto) | Cessazione del rapporto associativo per grave pregiudizio. |

10.2 definizione di Sospensione Temporanea dei Diritti e Penale Pecuniaria Aggravata:

10.2.1 Sospensione Temporanea dei Diritti comporta che l'azienda non può esercitare il i diritti di voto come da art.4 comma 3 dello Statuto. La Sospensione Temporanea dei Diritti viene decisa dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e comunicata tramite pec all'azienda;

10.2.2 Penale Pecuniaria Aggravata, comporta il pagamento di una sanzione, viene decisa dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e comunicata tramite pec all'azienda. La determinazione della Penale Pecuniaria Aggravata è stabilita nel tariffario, con delibera assembleare come pure la sua eventuale modifica. Il mancato saldo della sanzione comporta l'esclusione dal Consorzio.

10.3 Disposizioni procedurali per la comminazione delle sanzioni

Le sanzioni come da art. 10.1 saranno comunicate per scritto, tramite pec, al consorziato il quale potrà dare giustificazione o opposizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento tramite pec indirizzata al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà la risposta del consorziato e delibererà in merito.

Qualora il reclamante ne faccia espressamente richiesta, il Consiglio di Amministrazione dovrà organizzare un incontro tra le parti. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà la propria decisione al consorziato, a mezzo pec, entro il termine massimo di giorni 60 dal ricevimento del reclamo.

Art 11 - Modalità Operative per l'Espressione del Voto.

11.1. Hanno diritto di voto i Consorziati iscritti nel Libro dei Consorziati che risultino in regola con il versamento di tutte le quote e contributi consortili alla data di convocazione dell'Assemblea, fatto salvo Sospensione Temporanea dei Diritti (10.1 e 10.2.1).

11.2. Sistema di Voto

A ciascun Consorziato appartenente alla Categoria B (art. 2 comma 1 dello Statuto) viene attribuito un di voto (art.4 comma 3 dello Statuto)

11.3 L'elenco dei Consorziati aventi diritto al voto deve essere a disposizione dei Consorziati nei 15 giorni precedenti l'Assemblea.

Art 12 - Rappresentanza in Assemblea (Delega).

12.1. Il Consorziato che non può intervenire personalmente può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

12.2. La delega può essere conferita esclusivamente a un altro Consorziato, o all'Associazione di Categoria. Non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci (se nominati) e/o i dipendenti del Consorzio.

12.3. Per garantire un'ampia partecipazione e prevenire concentrazioni di potere, nessun Consorziato può essere portatore di più di n. 5 deleghe. L'Associazione di Categoria non ha limite di deleghe.

12.4. La delega deve essere firmata dal Legale Rappresentante del Consorziato e depositata presso il Consorzio entro l'inizio dei lavori Assembleari.

Art 13 - Modalità di Espressione del Voto.

13.1. Di norma, le votazioni si svolgono per alzata di mano o per appello nominale.

13.2. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto qualora Riguardi giudizi o provvedimenti sulla condotta dei Consorziati o dei membri degli Organi Consortili od ove previsto dalla Legge o dallo Statuto. Può altresì avvenire a scrutinio segreto qualora venga richiesto da un numero di Consorziati che rappresenti almeno 1/3 dei voti complessivi presenti.

13.3. Il Presidente può stabilire l'utilizzo di sistemi di voto elettronico (in presenza o da remoto) idonei a garantire l'identità del votante e il corretto conteggio dei voti ponderati.

Art 14 - Dichiarazione di Voto e Astensione.

14.1. Prima che il Presidente dichiari chiusa la votazione, è ammessa per ciascun Consorziato la "dichiarazione di voto" per esporre sinteticamente i motivi della propria scelta (favorevole, contraria o astensione).

14.2. I voti di astensione non sono considerati nel computo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere, ma sono annotati nel verbale. Il Consorziato è tenuto ad astenersi dalla votazione quando sussista un conflitto di interessi con l'oggetto della delibera, e dovrà allontanarsi temporaneamente dalla sala durante la trattazione dell'argomento.

Art 15 -Quorum Deliberativi.

15.1 Assemblea Ordinaria vedi art. 10 comma 6 e 7 dello Statuto;

15.2 Assemblea Straordinaria vedi art. 11 comma 1 dello Statuto.

Art 16 - Recesso.

La richiesta di recesso all' iscrizione al Consorzio da parte del consorziato, deve avvenire con preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza a mezzo di pec.

Il mancato rispetto della data di preavviso rende automatico il rinnovo annuale con conseguente obbligo di pagamento della quota medesima, fatto salvo casi di estrema gravità che ne giustificano il mancato rispetto temporale e che saranno autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.